


- 18) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
ALMOSI SOC. COOP.

Moira Cerioni



La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in in Falconara Marittima, Spiaggia Antistante Via Colombo snc, nonché domicilio digitale all'indirizzo: almosi@legalmail.it.


Ancona, addì 19/05/2022

IL CONCESSIONARIO
ALMOSI SOC. COOP.


Moira Cerioni



IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo



L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini




ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 24/05/2022 al n° 759 serie 1

con l'esenzione di euro 344,00

L'Ufficiale Rogante


L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini



Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 11 APR. 2024

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà




Validità prorogata al 31.12.2026

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 21.5.26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi
dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 21 AGO. 2023

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Maria Grazia Pittalà




Validità prorogata al 31.12.25

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 24/3/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



N. 00-9 del registro
Concessioni - Anno 2022

N. 1937 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;

Vista la licenza concessoria portante n. 10/2010 del 22/04/2010, rep. 642;

Vista l'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. per ampliamento del manufatto ad uso bar tavola calda di mq. 67,20 e riorganizzazione delle aree esterne con prot. n. PAR-959 del 24/03/2016, il tutto per un'area di complessivi mq. 1.909,35;

Vista la applicazione della proroga della scadenza al 31/12/2022 della licenza demaniale di cui sopra ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215, come da nota prot. n. PAR-3337 del 12/05/2022

Vista l'istanza presentata dalla società Almosi Soc. Coop., c.f./p.iva 02454730425, corrente in Falconara Marittima, Via Verdi n. 1, assunta al prot. n. ARR-4720 del 07/04/2021 così come modificata con prot. n. ARR-7364 del 01/06/2021 e successiva integrazione con prot. n. ARR-10331 del 06/08/2021, e successive ulteriori integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-3558 del 24/03/2022;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 24 Reg. Cod. Nav, portante prot. PAR-5617 del 10/08/2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 10/08/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la nota prot. n. 36580 del 17/08/2021 del Comune di Falconara Marittima, acquisita al prot. n. ARR-10648 del 17/08/2021;

Vista la nota prot. n. 28079 del 10/09/2021 della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-11434 del 10/09/2021 e la nota prot. n. 31413 del 14/10/2021 acquisita al prot. n. ARR-12856 del 14/10/2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-6092 del 03/09/2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune, acquisita al prot. n. ARR-11239 del 07/09/2021;

Vista la Delibera n. 33 del 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 23/03/2022 dell'importo di € 3.222,51 richiesto con atto di accertamento n. 00-21/22 del 22/03/2022, quale canone demaniale dovuto per l'anno 2022, comprensivo della variazione di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 1110/A2 del 23/03/2022 della Confcommercio di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-3808 del 29/03/2022, così come integrata con nota acquisita al prot. n. ARR-3822 del 30/03/2022, inerente la comunicazione di adesione per l'anno 2022 della ditta "Almosi Soc. Coop." alla polizza fidejussoria collettiva rilasciate dal sindacato Balneari SIB - FIPE - Confcommercio per l'anno 2022;

Vista la quietanza della polizza assicurativa n. 40049912000888 emessa dalla società TUA Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Ascoli Piceno, quale polizza RCT-RCO;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_ANUTG_Ingresso_0033578_20220318, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011, assunta al prot. ARR-3366 del 21/03/2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in ordine alla regolarità contributiva, previdenziale e fiscale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla **ALMOSI SOC. COOP.**

codice fiscale 02454730425

la **variazione al contenuto della concessione n. 10/2010 del 22/04/2010, rep. 642, così come modificata con autorizzazione prot. n. PAR-959 del 24/03/2016**, allo scopo di **pavimentare una porzione di spiaggia posta sul lato ferrovia della superficie di mq. 37,00 (ml. 13,47x2,75) e sostituzione della zona sport (campo da beach volley) con zona ombrelloni senza alterazione dell'estensione del complesso dell'area già oggetto di concessione, il tutto come meglio descritto nella documentazione tecnico-grafica allegata.**

L'importo del canone demaniale dovuto per l'anno 2022 è pari ad € 3.222,51, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, adeguato all'indice Istat comunicato con la Circolare n. 3 del 29/12/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e determinato come da allegato atto di accertamento n. 00-21/22 del 22/03/2022.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza al 31/12/2022, così come prorogata ex lege, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 10/2010 del 22/04/2010, rep. 642, così come modificata con autorizzazione prot. n. PAR-959 del 24/03/2016, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 6) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi.
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- 8) L'eventuale accesso all'arenile tramite il sottopasso di via Goito dovrà essere legittimato come previsto dalla Ordinanza di questa Autorità n. 8/2001.
- 9) Dovrà essere rispettato quanto previsto con Ordinanza Balneare n. 9/2012 di questa Autorità e relativo regolamento della Regione Marche n. 2 del 13.05.2004 e ss.mm.ii.
- 10) L'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare dovrà essere avanzata apposita pratica edilizia tramite portale SUAP corredata della documentazione necessaria comprensiva della verifica dei parametri del Piano Spiaggia vigente.
- 11) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 12) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 13) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi.
- 14) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 15) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 16) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, adeguato alla soglia minima prevista dall'art. 100 comma 4 D.L. 14/08/2020 n. 104 convertito in L. 13/10/2020 n. 126, novellato da ultimo con D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021 n. 106.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.